

**LETTERA n. 1208 del 28/10/1988**

*Prot. N. 1208 (56) 7110-4*

**OGGETTO: Slitta denominata "Snow Rabbit" della S.r.l. MANGHEN di Parma.  
Possibilità di utilizzazione su impianti scioviari in servizio pubblico.**

E' stata presentata in data 19.10.27 all'esame di questo Ministero una documentazione tecnica, a firma dell'ing. Bruno Brani di Milano per conto della ditta costruttrice di MANGHEN di Parma, relativa all'utilizzazione su impianti scioviari in servizio pubblico di una speciale slitta denominata "Snow Rabbit".

Tale documentazione è stata sottoposta all'esame della Commissione per le funicolari Aeree e Terrestri, unitamente ad una relazione degli Uffici Funiviari della Province Autonome di Trento e Bolzano (recante l'esito di prove e verifiche effettuate su due impianti scioviari presso i quali è stato sperimentato l'uso di tale speciale slitta), nonché congiuntamente alle controdeduzioni presentate dall'ing. Bruno Brani con riferimento alle osservazioni ed ai rilievi contenuti nella suddetta relazione.

La Commissione suddetta, nell'adunanza del 2.3.88, ha rilevato che:

- il D.M. 15.3.1982, recante norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico, al paragrafo 2.25 detta norme specifiche per la slittinovie, considerate alla stregua di sciovie di tipo particolare, per le quali l'esercente mette a disposizione dei viaggiatori le slitte; tali norme impongono peraltro specifici limiti alle caratteristiche degli impianti destinati a svolgere questo speciale tipo di trasporto e fissano, inoltre, taluni particolari requisiti per le slitte;
- la speciale slitta denominata "Snow Rabbit" invece sarebbe uno strumento di trasporto che non viene posto a disposizione del viaggiatore da parte dell'esercente l'impianto e, pertanto, costituirebbe un particolare mezzo alternativo allo sci, ossia una speciale attrezzatura sportiva di proprietà del viaggiatore stesso;
- per l'uso di detti mezzi alternativi allo sci, così del resto come per gli stessi sci, le richiamate norme per le sciovie non prevedono alcuna specifica disposizione concernente particolari requisiti tecnici dell'attrezzatura sportiva; le stesse norme (paragrafi 4.1 e 4.7) lasciano infatti ampia libertà al responsabile dell'esercizio di emanare al riguardo specifiche disposizioni ai sensi degli artt. 18 e 102 del D.P.R. 11.7.80, n. 753.

La Commissione ha pertanto espresso il parere, pienamente condiviso da questa Amministrazione, che non sia possibile, in base alla normativa tecnica vigente, né opportuno, per la difficoltà operative che ne conseguirebbero, procedere ad uno speciale riconoscimento ufficiale del tipo per la slitta proposta, né per alcuna altra slitta, di differente ditta, per la quale fosse richiesta analoga autorizzazione all'uso su impianti scioviari.

La materia rientra comunque nella disciplina generale disposta oltreché dal richiamato art. 18, anche dall'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 11.7.1980, n. 753, laddove è prevista la possibilità di esclusione dal trasporto per le persone non in grado di utilizzare correttamente gli impianti scioviari, ovviamente sia per limitazioni fisiche che per inidoneità del mezzo.

Sull'argomento questa Amministrazione ha ritenuto tuttavia necessario sentire altresì i pareri tanto dell'associazione degli esercenti (ANEF) (in relazione sia ai problemi di regolarità di esercizio che detto nuovo mezzo di trasporto può sollevare, sia soprattutto nei riguardi della responsabilità civile, ricadente sull'esercente, agli effetti del perfetto assolvimento del contratto di trasporto che deve essere, in sicurezza, svolto con la sciovia aperta al pubblico servizio), quanto dell'associazione dei responsabili e dei direttori di esercizio (ANITIF) (perché ad essi farebbe comunque capo la responsabilità sia di accertare i requisiti di idoneità del mezzo; sia di impartire opportune istruzioni al personale addetto al servizio, per ammettere od escludere dal trasporto coloro che, per inadeguatezza fisica o inidoneità del mezzo posseduto possono essere fonte di pericolo a sé, ad altri od all'impianto stesso; sia, infine, di stabilire eventualmente particolari limitazioni di orario e/o speciali cautele per il trasporto di determinate categorie di utenti, ove tale trasporto presenti peculiarità diverse da quella normalmente praticate per i viaggiatori e sempreché lo stesso responsabile giudichi che esso può essere effettuato in condizioni di sicurezza.

Tenuto conto anche dei surrichiamati pareri, questa Ministero è dell'avviso che l'uso della speciale slitta denominata "Snow Rabbit" possa essere se del caso autorizzato, per ogni sciovia, dal rispettivo responsabile dell'esercizio ma esclusivamente per impianti che presentino:

- a) dispositivo di traino monoposto;
- b) caratteristiche di pendenza della pista, o della corda delle singole campate, non superiore al 35%;
- c) intervallo di tempo intercorrente tra il passaggio di due traini consecutivi non inferiore a 5 s, con l'obbligo però di non far impegnare da uno sciatore il traino seguente a quello occupato da una slitta, talché tra quest'ultimo ed il successivo traino impegnato da uno sciatore e da altra slitta sussista un intervallo di tempo almeno di 10 s.

Ove si intenda utilizzare promiscuamente la sciovia (ossia con temporaneamente utenti provvisti di sci e di slitta), dovrà inoltre risultare possibile realizzare una netta e

chiaramente individuabile separazione fra le piste di risalita destinate agli sciatori e quella percorribile dagli slittini.

Si ritiene opportuno, infine, che all'utilizzatore della slitta in questione venga fornita una scheda redatta a cura del costruttore, contenente le istruzioni per l'uso e, tra l'altro: un disegno o fotografia della slitta con le indicazioni dei particolari caratteristici per la guida sia su pista di discesa che il traino su sciovia, nonché i dispositivi di sicurezza esistenti (freno antindietreggio e disimpegno dal traino) e le rispettive modalità d'impiego.

**IL DIRETTORE DI DIVISIONE INCARICATO**

(Dr. Ing. Salvatore Perciabosco)